



VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

“Associazione Sportiva Dilettantistica PALEXTRA APS”

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato ad Al. n. 2.070.868/2018
Al. n. 835 Serie 3
Esatto

Il giorno 12 del mese di settembre dell'anno 2025 alle ore 18:00 in prima convocazione, presso la sede sociale, si è riunita, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “PALEXTRA” (nel prosieguo anche solo “Associazione”), inde a con regolare avviso pervenuto con comunicazione avvenuta tramite bacheca sociale nei termini statutari, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Approvazione delle modifiche statuarie per integrazione avente natura di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e l'art. 28 e ai sensi dell'art. 13 D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia
- b) varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione sig. Andrea Segatori, il quale chiama con il consenso unanime dei presenti la Sig.ra Cristina Arena a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea in prima convocazione,

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando, alla trattazione del punto all'Ordine del Giorno, il Presidente presenta le modifiche statuarie necessarie per l'integrazione di associazione di promozione sociale (APS), sottolineando l'importanza di allinearsi alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e l'art. 28 e ai sensi dell'art. 13 D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, illustrando come queste modifiche favoriranno una maggiore inclusione e promozione delle attività sociali e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.

Resta, altresì, sempre valida l'esenzione dell'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando l'integrazione avente natura di associazione di promozione sociale e di associazione sportiva dilettantistica.

Al termine della lettura prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti. Al termine della discussione, all'unanimità, l'Assemblea

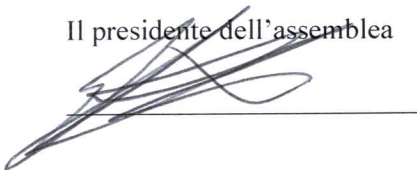
DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il quale viene allegato al presente Atto e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e l'art. 28 e ai sensi dell'art.13 D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, di ne forma parte integrante; infine, l'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera, provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto, anche per delega e ad effettuare tutte le comunicazioni in merito, dando allo stesso ogni più ampia facoltà circa la presente deliberazione.

Alle ore 20:00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Monza, li 12 settembre 2025

Il presidente dell'assemblea



il segretario dell'assemblea



STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

È costituita una Associazione, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e l'art. 28 e ai sensi dell'art.13 D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, denominata

"PALEXTRA ASD APS"

Art.2

L'Associazione ha la sede a MONZA (MB) in Via Solone n. 20. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

L'Associazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, uffici, agenzie e rappresentanze anche in altre località della Provincia.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" o di "ASD" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale delle attività sportive.

Art.3

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo di:

- riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercitare l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla ginnastica, finalizzata alla salute e al fitness e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle Federazione Sportiva nazionale, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni o dal CIP e tra quelle delle quali il Dipartimento dello Sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito



elenco ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs 36/2021, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina;

- promuovere ed organizzare attività ricreative e culturali, in particolare rassegne cinematografiche e performance live, a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;
- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di promozione sociale di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative e dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) a cui intenderà affiliarsi.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

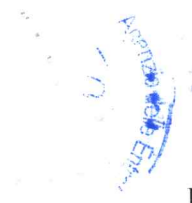
PATRIMONIO

Art.4

L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote associative e corrispettivi specifici;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo pubblici o privati;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
- e) Donazioni e lasciti testamentari
- f) Entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali e dall'attività di raccolta fondi
- g) Rimborsi da convenzioni
- h) Dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

SOCI



Art.5

I membri dell'Associazione si dividono in:

- a) Soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) Socio ordinari;
- c) Soci sostenitori: lo sono coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro persone fisiche e giuridiche od enti collettivi, questi ultimi nel limite del 50% previsto dall'art.32, comma 2 del D.Lgs.117/2017 che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentino richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con l'esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi e del domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne

L'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato ed ha effetto dal momento dell'annotazione nel Libro/Registro degli associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro/Registro degli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso del socio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o il Collegio dei Probiviri, se già nominato dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art.6

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte e non sono rivalutabili



Art.7

I soci hanno tutti uguali diritti, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, compreso quello di voto. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.8

La qualità di associato deve risultare da apposito Libro/Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, si perde per esclusione deliberata dall'Assemblea, in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La sanzione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati dev'essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il mese di maggio dell'anno in corso.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probi-viri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

Art.9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti.

Art.10



L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati. Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Il provvedimento di ammissione può attribuire agli associati che siano a loro volta enti del Terzo settore, più voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile e l'articolo 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi), in quanto compatibili.

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, anche senza la contemporanea presenza fisica del Presidente, del segretario, degli associati, degli amministratori e membri dell'Organo di Controllo e del revisore nello stesso luogo (*full audio/video conference*), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario. Nelle assemblee che si svolgono del tutto *on line* (*full audio/video conference*) non è richiesto che l'avviso di convocazione indichi un luogo di convocazione e dunque nemmeno il segretario deve trovarsi in uno specifico luogo.

Art.11

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;

- 
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art.12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti
2. è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax, o consegnato a mano, o tramite posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

Art.13

Ogni socio, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soggetti minorenni esercitano il voto tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.14

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

In ogni caso il verbale assembleare può essere redatto successivamente alla riunione.

Nel caso in cui la funzione di segretario sia svolta da un notaio (sia nel caso di assemblea totalmente o parzialmente in presenza, che nel caso di intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione), il verbale può essere validamente sottoscritto dal solo notaio, negli altri casi il verbale di assemblea dev'essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.15

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea; essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

La maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Cod.Civ.).

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di loro: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.

Art.17

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, il soggetto verrà sostituito dal primo dei non eletti in occasione della nomina.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.18

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.20

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art.21

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in subordine dal consigliere più anziano d'età.

Art.22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- 
- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) convocare le Assemblee;
 - c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e notificare i provvedimenti di esclusione;
 - d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
 - e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
 - f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 - g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
 - h) sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche allo Statuto;
 - i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

In tema di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

PRESIDENTE

Art.23

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

VICEPRESIDENTE

Art.24

Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art.25

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo

sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.26

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila) euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila) euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

Quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e, quindi, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno adottate dal Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.117/2017 gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali.

Art.27

L'associazione devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilione centomila) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilione duecentomila) euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Al Revisore dei Conti (o alla Società di revisione) spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate tutte le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. Il Revisore dei Conti (o un rappresentante della Società di revisione) partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e possono, dietro sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

BILANCIO ED UTILI

Art.28

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da

presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed il preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o a quelle ad esse direttamente connesse.

Art.29

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per Legge o per Statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

Art.30

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Quanto dovesse residuare al termine della liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe sportive od ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni contenute nel Codice del Terzo Settore, nel decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel Codice Civile.